SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 11

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2012.

Revoca dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, limitatamente alla situazione in atto nel porto di Pescara.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nella riunione del 20 settembre 2012;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ín data 14 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato Io stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio - economico -ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 2011 con cui il predetto stato di emergenza è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Visto l'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3932 del 7 aprile 2011, e successive modifiche ed integrazioni dove al Presidente della provincia di Pescara - Commissario delegato, nell'ambito delle iniziative necessarie per il definitivo superamento della situazione di emergenza socio-economica ambientale in rassegna, è stato demandato di provvedere alla caratterizzazione dell'intera area della darsena portuale e del porto canale di Pescara ed al successivo completamento del dragaggio dei medesimi;

Considerato che il contesto di criticità in rassegna evidenzia una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Viste le note del Presidente della regione Abruzzo e del Presidente della provincia di Pescara rispettivamente del 25 maggio e 9 luglio 2012;

Ritenuto che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge n. 225/1992 per la revoca dello stato di emergenza limitatamente alla situazione in atto nel porto di Pescara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, e successive modifiche ed integrazioni;

D'Intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è revocato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio - economico - ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, limitatamente alla situazione in atto nel porto di Pescara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con successiva ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* verrà individuata l'Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in rassegna.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

Il Presidente: MONTI

12A10082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 maggio 2012.

Soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. (Decreto n. 250/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n.10 alla *Gazzetta Ufficiale* n.14 del 18 gennaio 2001, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.297";

Visto, in particolare, l'art.14, del citato Decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato articolo 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del Decreto Interministeriale 22 luglio 1998, n.275;

Visto l'art.5 del predetto Decreto Interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n.2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n.251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del D.M. n.593;

Visto il Decreto Ministeriale n.3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'articolo 14 del D.M. n.593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il Decreto Direttoriale n.451/Ric. del 1 agosto 2011, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art.14, comma 2, del citato Decreto Ministeriale n.593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 9 maggio 2012 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Interministeriale n.275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot.n. 2315 del 24 maggio 2012, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione per i progetti valutati nelle suindicate date;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2009 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti Decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il Decreto Legislativo n. 29 del 3/02/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art.14, comma 1, del D.M. n.593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art.14, comma 2 e forma parte integrante del presente Decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1, pari a € 1.522.590,00 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente Decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 28 maggio 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 348

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE		RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
		DM					
PMI Depressa	15/09/2009 **15**	10:00:00.195 57587	COSTRUZIONI VISCA S.R.L.	Contratto 1	02146100595 PRIVERNO LT		**160.600,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **38**	10:00:00.413 57461	FERRARI TECHNOLOGY S.R.L.	Contratto 2	01113260366 NONANTOLA MO		**135.000,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **43**	10:00:00.476 57678	PROMEDICAL SRL	Contratto 1	03775420825 SANTA FLAVIA PA		**175.000,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **71**	10:00:00.710 58370	M.C.S. S.R.L.	Contratto 2	01170970998 GENOVA GE		**202.500,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **92**	10:00:00.773 58327	INGEL S.R.L.	Contratto 1	04061820728 CONVERSANO BA		**180.000,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **118**	10:00:01.179 57567	FIORE DI PUGLIA S.P.A.	Contratto 1	05055290729 CORATO BA		**170.000,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **129**	10:00:01.257 57111	SIC S.R.L.	Contratto 1	03074850235 COLOGNA VENETA VR		**177.865,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **152**	10:00:02.210 57176	SEIS S.R.L.	Contratto 1	03977920754 LECCE LE		**175.000,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **159**	10:00:02.257 58011	STEP SRL	Contratto 1	06016121003 ROMA RM		**146.625,00**
					Totali (€)	**0,00**	**1.522.590,00**

12A09965

DECRETO 28 maggio 2012.

Soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2007. (Decreto n. 249/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297";

Visto, in particolare, l'art.14, del citato Decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato articolo 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del Decreto Interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto Decreto Interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del D.M. n. 593;

Visto il Decreto Ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'articolo 14 del D.M. n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il Decreto Direttoriale n. 973/Ric. del 9 dicembre 2009, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il Decreto Direttoriale n. 151/Ric. del 24 marzo 2011, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il Decreto Direttoriale n. 361/Ric. del 14 luglio 2010, con il quale è stato approvato un terzo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 9 maggio 2012 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 2314 del 24 maggio 2012, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione per il progetto valutato nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2007, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti Decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il Decreto Legislativo n. 29 del 3/02/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art.14, comma 1, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2007. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art.14, comma 2 e forma parte integrante del presente Decreto.

2. L'agevolazione prevista dall'articolo 14, comma 1, pari a € 114.125,00 nella forma del credito d'imposta, grava sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente Decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta,

sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 28 maggio 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2012
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 349

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM		RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI	05/05/2007	10:00:04.185	MOTTA S.P.A.	Contratto	02914380650		114.125,00
Depressa	**323**	41125		1	BATTIPAGLIA SA		
					Totali (€)	**0,00**	**114.125,00**

12A09966

DECRETO 29 marzo 2012.

Modifica del decreto n. 1146/Ric. dell'11 settembre 2007, limitatamente al progetto DM27982. (Decreto n. 128/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2009, n. 625/Ric., di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto» (di seguito «Bando»);

Visto il decreto direttoriale n. 1146/Ric. dell'11 settembre 2007 (registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007 - Reg. n. 7 foglio 152 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 36 del 12 febbraio 2008) con il quale, tra gli altri, è stato ammesso alle agevolazioni, con le modalità e le condizioni ivi indicate, il progetto di ricerca e formazione DM27982 presentato da Saper s.r.l. e Tecnica S.p.a. dal titolo «Fabbricazione di rivestimenti nano strutturati su componenti plastici ed assemblati dell'industria attrezzistica sportiva», per un finanziamento di € 2.600.045,35, di cui € 996.164,90 nella forma di contributo nella spesa e € 1.603.880,45 nella forma di credito agevolato;

Vista la nota dell'11 ottobre 2001, pervenuta al MIUR in data 18 novembre 2011, prot. 10274, con la quale l'Istituto convenzionato Mediocredito Centrale (MCC) S.p.a. ha comunicato che Tecnica S.p.a. in data 21 dicembre 2010 ha proceduto alla fusione per incorporazione della Nordica S.p.a., di cui già deteneva il 100%, e la modifica della propria denominazione sociale in Tecnica Group S.p.a., esprimendo il proprio nulla osta al proseguimento dell'*iter* agevolativo;

Vista la relazione finale del progetto, pervenuta al MIUR in data 3 novembre 2011, prot. 11338, da parte di Mediocredito Centrale S.p.a. con cui viene comunicato per il predetto progetto la non sussistenza del requisito di collaborazione con università e/o enti pubblici di ricerca;

Vista la relazione tecnico-contabile finale redatta dall'esperto in itinere del progetto, allegata alla sopra citata nota di MCC S.p.a. in cui l'esperto attesta il non raggiungimento della percentuale utile all'ottenimento della maggiorazione del 10% per collaborazione con Università e/o Enti Pubblici di ricerca;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'agevolazione disposta con decreto direttoriale n. 1146/Ric. dell'11 settembre 2007 relativamente alle sopra citate variazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del Bando emanato con decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, (G.U.R.I. n. 182 del 6 agosto 2005) recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto»:

DM27982

Titolo ricerca: «Fabbricazione di rivestimenti nanostrutturati su componenti plastici ed assemblati dell'industria dell'attrezzistica sportiva»,

Titolo Formazione: «Il rivestimento in nanocomposito per applicazioni sportive»,

BENEFICIARI	COSTO AMMESSO (€) NEL D.D. 1146/Ric./2007		
	Ricerca	Formazione	Totale
SAPER S.r.l. Caerano di San Marco (TV)	428.000,00	0	428.000,00
TECNICA GROUP S.p.A. Giavera del Montello (TV)	2.065.333,00	281.737,00	2.347.070,00
Totale	**2.493.333,00**	**281.737,00**	**2.775.070,00**

già ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa con decreto direttoriale n. 1146/Ric. dell'11 settembre 2007, viene revocata l'ulteriore agevolazione (Bonus) del 10% per collaborazione con università e/o enti pubblici di ricerca. L'intervento agevolativo è riportato nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, e riepilogato nella seguente tabella.

BENEFICIARI	AGEVOLAZIONI		
	Contributo nella Spesa fino a €	Credito Agevolato fino a €	Totale fino a €
SAPER S.r.l.	76.656,00	316.528,00	393.184,00
TECNICA GROUP S.p.A.	670.175,60	1.536.685,75	2.206.861,35
Totale	**746.831,60**	**1.853.213,75**	**2.600.045,35**

Art. 2.

In conseguenza di quanto sopra, l'impegno assunto con decreto n. 1146/Ric. dell'11 settembre 2007, relativamente al progetto DM27982, resta invariato e pari a € 2.600.045,35, ma l'intervento nella forma di contributo nella spesa passa da € 996.164,90 a € 746.831,60 e il credito agevolato passa da € 1.603.880,45 a € 1.853.213,75.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale n. 1146/Ric. dell'11 settembre 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 8, foglio n. 176

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

Generalità del Progetto

- Domanda: DM27982 del 21/10/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Fabbricazione di rivestimenti nanostrutturati su componenti plastici ed assemblati dell'industria dell'attrezzistica sportiva.

  Inizio Attività: 01/03/2006

  Durata mesi: 48

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Il rivestimento in nanocomposito per applicazioni sportive

  Inizio Attività: 01/04/2007

  Durata mesi: 39

- Beneficiari

  SAPER S.R.L.
  CAERANO DI SAN MARCO - (TV)

  TECNICA S.P.A.
  GIAVERA DEL MONTELLO - (TV)

• Costo Totale	€ 2.775.070,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.157.613,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 335.720,00
- di cui attività di Formazione	€ 281.737,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	1.155.175	-	1.155.175
Spese generali	-	-	-	-	693.105	-	693.105
Attrezzature	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Consulenze	-	-	191.156	-	58.177	-	249.333
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	191.156	-	1.966.457	-	2.157.613
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	191.156	-	1.966.457	-	2.157.613

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	100.450	-	100.450
Spese generali	-	-	-	-	60.270	-	60.270
Attrezzature	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	110.000	-	110.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	25.000	-	25.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	335.720	-	335.720
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	335.720	-	335.720

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	83.241	-	83.241
Spese trasferta personale	-	-	-	-	2.921	-	2.921
Altre spese correnti	-	-	-	-	44.000	-	44.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	55.575	-	55.575
Subtotale	-	-	-	-	215.737	-	215.737
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	66.000	-	66.000
Totale	-	-	-	-	281.737	-	281.737

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	38.231,20	393.291,40	-	431.522,60
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	143.367,00	1.474.842,75	-	1.618.209,75

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	33.572,00	-	33.572,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	235.004,00	-	235.004,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	281.737,00	-	281.737,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	465.094,60	281.737,00	746.831,60
Credito Agevolato fino a €	1.853.213,75	-	1.853.213,75
TOTALE	2.318.308,35	281.737,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

SAPER S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	211.600	-	211.600
Spese generali	-	-	-	-	126.960	-	126.960
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	338.560	-	338.560
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	338.560	-	338.560

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	18.400	-	18.400
Spese generali	-	-	-	-	11.040	-	11.040
Attrezzature	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	89.440	-	89.440
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	89.440	-	89.440

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

SAPER S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	65%	70%	75%	75%	75%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	20%	15%	10%	10%	10%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

SAPER S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	67.712,00	-	67.712,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	253.920,00	-	253.920,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	8.944,00	-	8.944,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	62.608,00	-	62.608,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	76.656,00	-	76.656,00
Credito Agevolato fino a €	316.528,00	-	316.528,00
TOTALE	393.184,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

TECNICA S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	943.575	-	943.575
Spese generali	-	-	-	-	566.145	-	566.145
Attrezzature	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Consulenze	-	-	191.156	-	58.177	-	249.333
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	191.156	-	1.627.897	-	1.819.053
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	191.156	-	1.627.897	-	1.819.053

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	82.050	-	82.050
Spese generali	-	-	-	-	49.230	-	49.230
Attrezzature	-	-	-	-	25.000	-	25.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	80.000	-	80.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	246.280	-	246.280
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	246.280	-	246.280

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	83.241	-	83.241
Spese trasferta personale	-	-	-	-	2.921	-	2.921
Altre spese correnti	-	-	-	-	44.000	-	44.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	55.575	-	55.575
Subtotale	-	-	-	-	215.737	-	215.737
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	66.000	-	66.000
Totale	-	-	-	-	281.737	-	281.737

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

TECNICA S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	65%	70%	75%	75%	75%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	20%	15%	10%	10%	10%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

TECNICA S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	38.231,20	325.579,40	-	363.810,60
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	143.367,00	1.220.922,75	-	1.364.289,75

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	24.628,00	-	24.628,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	172.396,00	-	172.396,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	281.737	-	281.737
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	388.438,60	281.737,00	670.175,60
Credito Agevolato fino a €	1.536.685,75	-	1.536.685,75
TOTALE	1.925.124,35	281.737,00	

12A10084

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexandra Cristea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 27 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Alexandra Cristea nata a Bucarest (Romania) il giorno 10 maggio 1986, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic Veterinar» rilasciato in data 29 dicembre 2011 con il n. 7 dalla Universitatea de Stiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucaresti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic Veterinar» rilasciato dalla Universitatea de Stiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucaresti - Romania – in data 29 dicembre 2011 con il n. 7 alla sig.ra Alexandra Cristea, nata a Bucarest (Romania) il giorno 10 maggio 1986, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2.

La Sig.ra Alexandra Cristea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 13 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09987

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocaru Mariana Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cojocaru Mariana Adriana, nata a Mun. Drobeta Turnu Severin (Romania) il giorno 31 agosto 1979 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2000 dalla sig.ra Cojocaru Mariana Adrianaa, nata a Mun. Drobeta Turnu Severin (Romania) il 31 agosto 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cojocaru Mariana Adriana, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09988

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Caprarin Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Caprarin Claudia nata a Motatei (Romania) il giorno 17 luglio 1985, chiede il riconoscimento del titolo professionale di sistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Gheorghe Titeica» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 13 gennaio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Gheorghe Titeica» di Dobreta Turnu Severin nell'anno 2011, dalla signora Caprarin Claudia, nata a Motatei (Romania) il 17 luglio 1985 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Caprarin Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09989

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Georgios Karnatzikos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 3 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Georgios Karnatzikos nato a Thessaloniki (Grecia) il giorno 29 luglio 1970, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «πτυχίο Ιατρικής» rilasciato in data 19 luglio 1999 dalla Università di Salonicco - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 3 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Georgios Karnatzikos ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Ορθοπεδική» rilasciato in data 15 marzo 2010 dal Amministrazione prefettizia di Salonicco - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di « πτυχίο Ιατρικής» rilasciato in data 19 luglio 1999 dalla Università di Salonicco - Grecia - al Sig. Georgios Karnatzikos, nato a Thessaloniki (Grecia) il giorno 29 luglio 1970, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il Sig. Georgios Karnatzikos è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Ορθοπεδική» rilasciato dal Amministrazione prefettizia di Salonicco - Grecia - in data 15 marzo 2010 al Sig. Georgios Karnatzikos, nato a Thessaloniki (Grecia) il giorno 29 luglio 1970, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 4.

Il Sig. Georgios Karnatzikos, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 13 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09990

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Petra Neumair, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 9 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Petra Neumair nata a Bressanone (Italia) il giorno 7 giugno 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 29 marzo 2012 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - in data 29 marzo 2012 alla sig.ra Petra Neumair, nata a Bressanone (Italia) il giorno 7 giugno 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Petra Neumair è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A09991

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Gitzl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 3 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Daniela Gitzl nata a Bressanone (Italia) il giorno 5 giugno 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 24 luglio 2012 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria – in data 24 luglio 2012 alla sig.ra Daniela Gitzl, nata a Bressanone (Italia) il giorno 5 giugno 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Daniela Gitzl è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A09992

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Petros Spyriounis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 14 maggio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Petros Spyriounis nato a Salonicco (Grecia) il giorno 8 maggio 1964, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di « πτυχίο Ιατρικής» rilasciato in data 28 febbraio 2012 dalla Università di Salonicco - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 14 maggio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Petros Spyriounis ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Πλαστική Χειρουργική» rilasciato in data 21 luglio 1987 dall'Amministrazione provinciale di Salonicco - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «πτυχίο Ιατρικής» rilasciato in data 28 febbraio 2012 dalla Università di Salonicco - Grecia - al sig. Petros Spyriounis, nato a Salonicco (Grecia) il giorno 8 maggio 1964, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Petros Spyriounis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Πλαστική Χειρουργική» rilasciato dall'Amministrazione provinciale di Salonicco - Grecia - in data 21 luglio 1987 al sig. Petros Spyriounis, nato a Salonicco (Grecia) il giorno 8 maggio 1964, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Art. 4.

Il sig. Petros Spyriounis, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A09993

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Umbria DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Umbria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale

- n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Umbria»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva «Umbria» DOP, con sede legale in Spoleto (Perugia), via Arco di Druso n. 37, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Umbria»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva «Umbria» DOP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva «Umbria» DOP, con sede in Spoleto (Perugia), via Arco di Druso n. 37, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Umbria» registrata con regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 322 del 25 novembre 1997.

2. Gli atti del consorzio di cui di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Umbria».

Art. 3.

1. Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP "Umbria" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Umbria» appartenenti alla categoria «olivicoltori», nella filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2012

Il direttore generale: SANNA

12A09934

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI - COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2012.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 28 ottobre 2012, nonché per lo svolgimento di una consultazione referendaria nella Regione Valle d'Aosta indetta per il giorno 18 novembre 2012.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che sono stati indetti per il giorno 28 ottobre consultazioni elettorali regionali e per il giorno 18 novembre un *referendum* propositivo su una proposta di legge regionale di iniziativa popolare;

Visti:

a) il decreto del Presidente della Regione Autonoma siciliana n. 398 del 10 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 21 agosto 2012, con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in data 31 luglio 2012, sono stati convocati per domenica 28 ottobre 2012 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana;

b) il decreto n. 116 del Presidente della Giunta regionale della Valle del 23 aprile 2012, con il quale si indice per il giorno 18 novembre 2012 il *referendum* propositivo, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 177/XIII recante «Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)»;

c) quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

e) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

f) la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, recante norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana e dell'Assemblea regionale siciliana;

g) lo statuto della Regione Autonoma siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3, e 31 gennaio 2001, n. 2;

h) la legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 25 giugno 2003, n. 19, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del *referendum* propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale»;

i) lo statuto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Considerate:

le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle forze politiche legittimate all'accesso alla programmazione radiotelevisiva; e inoltre che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 20 della citata legge n. 515 del 1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;

la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla campagna per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana, indette per il giorno 28 ottobre 2012, nonché alla consultazione referendaria regionale indetta nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta per il 18 novembre 2012.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alle consultazioni elettorale e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nei territori regionali interessati.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella Regione siciliana e durante la campagna referendaria nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana si effettua mediante forme di contraddittorio, interviste, tribune elettorali, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3;

b) la comunicazione politica relativa ai temi propri del *referendum* propositivo indetto nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto, ovvero tra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo a questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;

c) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 8 del presente provvedimento;

d) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali e i relativi approfondimenti;

e) in tutte le altre trasmissioni non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende personali di personaggi politici.

2. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Tali trasmissioni sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei giorni di svolgimento delle votazioni stesse.

Art. 3.

Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Nelle trasmissioni di cui al presente provvedimento riferite alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana, nel periodo compreso tra la data di approvazione della delibera e quella del termine di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono garantiti alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nell'Assemblea regionale siciliana, purché le trasmissioni siano riferite all'Assemblea della Regione siciliana.

2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica, di cui al presente articolo, garantiscono spazi ai soggetti politici qui elencati, purché questi abbiano presentato candidature nell'ambito territoriale cui le stesse sono riferite, e cioè:

a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature per l'elezione dell'Assemblea regionale;

b) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Presidente della Regione.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)* e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendano necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti, prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

6. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* propositivo indetto nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta possono prendere parte:

a) il/i Comitato promotore del quesito referendario, il quale deve essere rappresentato in ciascuna delle trasmissioni;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

7. I soggetti di cui al comma 6, lettera *d)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa il quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valuterà la rilevanza provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

Art. 4.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente provvedimento, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva autonomamente programmata dalla RAI, secondo le modalità e le indicazioni disciplinate negli articoli precedenti, si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche in un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

3. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica, nei confronti dei soggetti politici aventi diritto, dev'essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e parità di trattamento in ciascun periodo di due settimane di programmazione.

4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 2.

Art. 5.

Tribune elettorali e referendarie

1. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI organizza e trasmette nella Regione siciliana, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato tra i rappresentanti di coalizioni diverse e raccomandando attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune elettorali di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, commi 1 e 3. Alle tribune referendarie di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 6.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4.

4. Le tribune sono registrate e trasmesse dalle rispettive sedi regionali della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi il più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire, in linea di principio, la stessa percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le tribune sono di regola trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina l'aumento del tempo a essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e, unitamente, della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla Testata giornalistica regionale, che riferisce alla Commissione tutte le volte in cui lo si ritenga necessario o ne sia fatta richiesta. Si applicano, in proposito, le disposizioni dell'articolo 12.

11. In riferimento alla consultazione referendaria, la RAI organizza e trasmette nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 6, con le seguenti modalità:

a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *a)*, è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 6, lettere *b)* e *c)*, sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *d)*, possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

12. Le tribune di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 27 e domenica 28 ottobre 2012. Le tribune referendarie di cui al comma 11 non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 17 e domenica 18 novembre 2012.

13. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dall'azienda nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto che non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

Messaggi autogestiti per la campagna referendaria nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 6, del presente provvedimento. Tali soggetti:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *d)*, dichiarano altresì che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute, la RAI può inoltre stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente Corecom.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 8.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

2. Dalla data di indizione dei comizi elettorali e del *referendum*, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo, relativi alla testata diretta, e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attenzione al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la RAI deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza, e possibilità di espressione, ai diversi soggetti politici.

6. Nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche in relazione al numero dei partecipanti al dibattito.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 9.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Autonoma siciliana e nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Art. 10.

Trasmissioni per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta la RAI cura altresì la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie ai quesiti referendari, includendo tra queste ultime anche quelle di coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto, nonché le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

3. I messaggi autogestiti di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica o del soggetto interessati, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 11.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. La RAI predispone e trasmette, in ciascuna delle Regioni interessate, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni elettorali siciliane e della consultazione referendaria in Valle d'Aosta, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese quelle speciali previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento alle misure previste per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 12.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale

1. Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2012

Il presidente: ZAVOLI

12A10080

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Vantas».

Estratto determinazione V&A n. 1130 del 22 agosto 2012

Specialità medicinale: VANTAS.

Confezione: 038211013/M - «50 mg impianto» 1 impianto in flaconcino di vetro + 1 dispositivo per impianto in sacca tyvek.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

Numeri procedura mutuo riconoscimento:

DK/H/1010/001/R/001;

DK/H/1010/001/II/020.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09918

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Finasteride Eg».

Estratto determinazione V&A n. 1131 del 22 agosto 2012

Specialità medicinale: FINASTERIDE EG.

Confezioni:

037837010/M - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037837022/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037837034/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037837046/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037837059/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037837061/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037837073/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037837085/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037837097/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037837109/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037837111/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037837123/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flaconi HDPE;

037837135/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flaconi HDPE.

Titolare A.I.C.: EG S.P.A.

Numeri procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0666/001/R/001;

SE/H/0666/001/1B/018.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09919

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Alendronato Actavis».

Estratto determinazione V&A n. 1132 del 22 agosto 2012

Specialità medicinale: ALENDRONATO ACTAVIS.

Confezioni:

038800013/M - «70 mg compresse» 2 compresse in blister PVC/AL;

038800025/M - «70 mg compresse» 4 compresse in blister PVC/AL;

038800037/M - «70 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Numeri procedura mutuo riconoscimento:

NL/H/1030/001/R/001;

NL/H/1030/001/1B/09G.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 3, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09920

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Topamax».

Estratto determinazione V&A n. 1133 del 22 agosto 2012

Specialità medicinale: TOPAMAX.

Confezioni:

032023020 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

032023032 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

032023044 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

032023071 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

032023083 - «15 mg capsule rigide» 60 capsule;

032023095 - «25 mg capsule rigide» 60 capsule.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numeri procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0110/001,002,003,004,007,008,009/R/003;

SE/H/0110/001,002,003,004,007,008,009/II/061.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.7 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09921

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Matrifen».

Estratto determinazione V&A n. 1134 del 22 agosto 2012

Specialità medicinale: MATRIFEN.

Confezioni:

037405014/M - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;

037405026/M - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

037405038/M - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;;

037405040/M - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;

037405053/M - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;

037405065/M - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;

037405077/M - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

037405089/M - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;

037405091/M - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;

037405103/M - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;

037405115/M - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;

037405127/M - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

037405139/M - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;

037405141/M - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;

037405154/M - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;

037405166/M - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;

037405178/M - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

037405180/M - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;

037405192/M - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;

037405204/M - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;

037405216/M - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;

037405228/M - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

037405230/M - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;

037405242/M - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;

037405255/M - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;

037405267/M - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;

037405279/M - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;

037405281/M - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;

037405293/M - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;

037405305/M - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;

037405317/M - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;

037405329/M - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;

037405331/M - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;

037405343/M - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;

037405356/M - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;

037405368/M - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;

037405370/M - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;

037405382/M - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;

037405394/M - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;

037405406/M - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;

037405418/M - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;

037405420/M - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;

037405432/M - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;

037405444/M - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;

037405457/M - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

Numeri procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0568/001-005/R/001;

SE/H/0568/001-005/113/017.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.1 e 4.2 e paragrafi 2, 3 e 4 del foglio illustràtivo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09922

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Alfuzosina Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A 1135 del 22 agosto 2012

Specialità medicinale: ALFUZOSINA MYLAN GENERICS.

Confezioni:

037413010/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037413022/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037413034/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037413046/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037413059/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037413061/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037413073/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037413085/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Numeri procedura mutuo riconoscimento:

DK/H/0899/002/R/001;

DK/H/0899/002/1B/026;

DK/H/0899/002/1B/027.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.6,4.7, 4.8, 4.9 e 5.1 e paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09923

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di Chivasso, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 settembre 2012, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Chivasso.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

12A10085

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di talune ricompense al valore e al merito dell'Arma dei Carabinieri.

Con il decreto presidenziale n. 48 in data 5 aprile 2012 al luogotenente Antonio Mauro Solimini, nato il 3 settembre 1960 a Molfetta (Bari), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, un malvivente che, armato di pistola, stava perpetrando una rapina ai danni di un istituto di credito, tenendo in ostaggio numerose persone. Fatto segno a proditoria azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, ingaggiando violento conflitto a fuoco che costringeva il rapinatore a desistere. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». Francavilla al Mare, 8 luglio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 49 in data 5 aprile 2012 al Brigadiere Capo Luigi Stano, nato il 28 dicembre 1958 a Santeramo in Colle (Bari), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Libero dal servizio, con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, un malvivente che, armato di pistola e tenendo in ostaggio numerose persone, stava perpetrando una rapina ai danni di un istituto di credito. L'intervento si concludeva con un conflitto a fuoco ingaggiato dal commilitone, che costringeva il rapinatore a desistere. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Francavilla al Mare, 8 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 528 in data 26 maggio 2011 all'Accademia Militare di Modena, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Glorioso e nobile istituto di formazione dell'Esercito italiano, educava intere generazioni di ufficiali dell'Arma dei carabinieri, radicando in loro il culto dell'onore militare e della fedeltà incondizionata alle istituzioni. Custode di una secolare tradizione di disciplina e di rigorosi studi, l'accademia trasferiva a tutti i suoi giovani allievi ufficiali, in una sola schiera, un impareggiabile patrimonio di virtù militari, preparandoli alla silenziosa abnegazione al servizio della patria e degli ideali di libertà e giustizia, attestata da innumerevoli prove di mirabile perizia e di eroico sacrificio del supremo bene della vita, così esaltando il prestigio dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri, in Italia e fuori dai confini nazionali». Modena e Lecce, 1924 - 2010.

12A10083

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al provvedimento n. 274 del 28 marzo 2012 di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Nel provvedimento n. 274 del 28 marzo 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 22 giugno 2012, concernente i medicinali per uso veterinario di cui è titolare la ditta «Formevet S.r.l.», con sede legale in via Savona n. 97 - 20144 Milano,

laddove è scritto:

Diaveridina 0,5% Sulfadimetossina 0,5% Liquido Formevet - A.I.C. n. 103473;

Furazolidone 2% Ossitetraciclina 2% Formevet 2% - A.I.C. 103449;

Sulfachinossalina 2% Sulfadimentossina 1% Diaveridina 1% Liquido Formevet - A.I.C. 103451,

leggasi:

Diaveridina 0,5% Sulfadimetossina 0,5% Liquido Formevet - A.I.C. n. 103473;

Furazolidone 2% Ossitetraciclina 2% Formevet - A.I.C. 103449;

Sulfachinossalina 2% Sulfadimetossina 1% Diaveridina 1% Liquido Formevet - A.I.C. 103443.

12A09941

Chiarimenti al comunicato concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti.

Si precisa che le disposizioni contenute nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2012, concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, anche con riferimento a quelli elencati nel comunicato medesimo, si applicano ai medicinali veterinari di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 luglio 2009, concernente «Disciplina dell'utilizzo e delle detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.230, del 3 ottobre 2009, i cui principi attivi appartengono alla classe farmacologica degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti.

12A10081

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Terzo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Si rende noto che, in data 19 settembre 2012, con decreto dirigenziale è stato pubblicato il terzo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto Elenco, in sostituzione integrale del precedente elenco allegato al decreto dirigenziale del 30 luglio 2012, è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

12A10056

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-223) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.